

LUXOTTICA GROUP S.P.A.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

1. PREMESSA

La presente procedura, in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 114, 115-*bis* del D.Lgs n. 58/1998 (di seguito, “**TUF**”) e negli artt. 152-*bis* e seguenti del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”), nonché alle indicazioni del Codice di Autodisciplina redatto da Borsa italiana S.p.A., ha lo scopo di disciplinare il processo di gestione interna delle informazioni “privilegiate” riguardanti Luxottica Group S.p.A. (di seguito “**Luxottica**” o la “**Società**”) e le società del Gruppo (come di seguito definito), al fine di assicurare che la loro comunicazione all’esterno avvenga tempestivamente e in forma adeguata, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità.

* * *

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, si intende per:

Gruppo: Luxottica e tutte le società controllate da Luxottica, direttamente o indirettamente, intendendosi per “controllo” quanto definito dall’art. 93 TUF.

Informazione privilegiata: Ai sensi di legge, è informazione privilegiata rispetto a Luxottica un’informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o il Gruppo e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli Strumenti Finanziari (come *infra definiti*)

In particolare:

- (i) un’informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari (v. art. 181, comma terzo TUF);
- (ii) per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” si intende “un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento” (v. art. 181, comma quarto, TUF).

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari indicati all’articolo 1, comma n.2, del TUF. emessi dalla Società ed ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano e dell’Unione europea e gli *american depository receipts* di Luxottica quotati sul *New York Stock Exchange*. Rientrano tra gli Strumenti Finanziari le azioni Luxottica (nel seguito, le “**Azioni**”).

3. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

3.1. Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 115-*bis* TUF, Luxottica ha istituito il registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (in appresso, il “**Registro**”). Nel Registro si distinguono:

la **Sezione Funzionale**, in cui sono iscritte le persone che hanno la possibilità di accedere a Informazioni Privilegiate su base permanente, in ragione di processi interni rilevanti, ricorrenti e continuativi;

le **Sezioni Occasionali**, in cui sono iscritte le persone che, pur non essendo iscritte nella Sezione Funzionale, possono avere accesso occasionale ad Informazioni Privilegiate in ragione del loro coinvolgimento in specifici progetti o operazioni.

3.2 Il Registro contiene:

- a. l'identità di ogni persona iscritta nel Registro;
- b. la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro;
- c. la data in cui la persona è stata iscritta nel Registro;
- d. la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

Il Registro viene aggiornato senza indugio, qualora:

- e. cambi la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro;
- f. una persona debba essere iscritta nel Registro;
- g. occorra annotare che una persona iscritta nel Registro non ha più accesso a Informazioni Privilegiate e a partire da quando.

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro devono essere conservati per i 5 anni successivi al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Luxottica provvede a informare tempestivamente le persone iscritte nel Registro:

- h. della loro iscrizione;
- i. degli aggiornamenti che li riguardano;
- j. degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate;
- k. delle sanzioni previste dal TUF in caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

Per effetto dell'annotazione indicata alla lett. g), la persona interessata si considera, agli effetti della presente Procedura, come non iscritta nel Registro.

3.3 Il soggetto delegato alla tenuta del Registro è il Direttore Affari Legali e Societari di Luxottica.

Tale soggetto mantiene evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

Su indicazione dell'Amministratore Delegato e d'intesa con il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, il Direttore Affari Legali e Societari individua le persone aventi

accesso, su base permanente o occasionale, a Informazioni Privilegiate e aggiorna di conseguenza il Registro.

* * *

4. RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI “PRIVILEGIATE”

La responsabilità per il processo di gestione delle informazioni privilegiate riguardanti Luxottica e, in generale, le società del Gruppo è attribuita all'Amministratore Delegato, o in sua assenza al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Luxottica, entrambi coadiuvati dal Direttore Affari Legali e Societari di Luxottica; all'Amministratore Delegato è pertanto demandato il compito di vigilare, anche tramite suoi incaricati, sul rispetto da parte degli interessati delle disposizioni contenute nel presente documento (il "**Soggetto Incaricato**").

La responsabilità per il processo di gestione delle informazioni privilegiate riguardanti fatti che rientrano nella sfera di attività di ogni singola società del Gruppo è in capo all'Amministratore Delegato di ogni società del Gruppo, al quale i responsabili di funzione riferiranno tempestivamente, e che dovrà trasmettere tempestivamente all'Amministratore Delegato, o in sua assenza al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, di Luxottica ogni informazione privilegiata.

* * *

5. SOGGETTI AUTORIZZATI AI RAPPORTI CON L'ESTERNO

Al fine di garantire uniformità e trasparenza e per rappresentare Luxottica e le società del Gruppo in modo accurato ed omogeneo, i rapporti con l'esterno sono riservati esclusivamente al Soggetto Incaricato, quale unico soggetto autorizzato a comunicare al mercato informazioni aventi natura privilegiata.

Nessuno dipendente o amministratore di alcuna delle società del Gruppo è autorizzato a comunicare al mercato informazioni aventi natura privilegiata senza l'autorizzazione del Soggetto Incaricato.

* * *

6. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

I soggetti che sono iscritti nella Sezione Funzionale del Registro nonché qualsiasi dipendente, collaboratore o consulente di Luxottica e/o delle società del Gruppo che vanga a conoscenza di Informazioni Privilegiate (nel seguito i "**Destinatari**") non possono compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari utilizzando le Informazioni medesime, non possono comunicare a terzi le predette Informazioni, né utilizzarle direttamente o indirettamente per finalità estranee al proprio ufficio e/o al di fuori del normale esercizio della loro funzione o del loro ufficio, né tanto meno divulgare dette Informazioni al mercato.

Le sanzioni, penali ed amministrative, per l'abuso di informazioni privilegiate e per manipolazione del mercato sono previste dagli articoli 184 e seguenti del TUF.

* * *

7. BLACK OUT PERIODS

Coloro che sono iscritti nella Sezione Funzionale del Registro istituito da Luxottica Group, non possono compiere operazioni sugli Strumenti Finanziari emessi da Luxottica Group:

- durante il periodo che intercorre tra la chiusura dei trimestri 31/03 e 30/09 e i due giorni lavorativi pieni successivi alla diffusione del comunicato stampa che annuncia i risultati conseguiti da Luxottica e dalle Società del Gruppo nel trimestre di riferimento;
- durante il periodo che intercorre tra la chiusura del semestre al 30/06 e i due giorni lavorativi pieni successivi alla diffusione del comunicato stampa che annuncia i risultati conseguiti da Luxottica e dalle Società del Gruppo nel semestre di riferimento;
- durante il periodo che intercorre tra la chiusura dell'anno finanziario e del quarto trimestre al 31 dicembre e i tre giorni lavorativi pieni successivi alla diffusione del comunicato stampa sui risultati conseguiti da Luxottica e dalle Società del Gruppo nell'anno o nel trimestre di riferimento.

Il divieto non si applica all'acquisto di Azioni o di ADR effettuato nell'esercizio dei diritti di opzione attribuiti nell'ambito di piani di stock option, fermo restando l'obbligo di non procedere alla loro vendita nei periodi indicati.

Sussiste inoltre per tutti i titolari di Stock Options, il divieto di esercitare, per qualsiasi finalità, il diritto di opzione nei venti giorni antecedenti la data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio di Luxottica Group S.p.A. e fino alla data di pagamento dei dividendi.

* * *

8. PROCEDURA OPERATIVA DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI "PRIVILEGIATE"

In presenza di informazioni concernenti, direttamente o indirettamente, Luxottica e/o qualsiasi società del Gruppo, ovvero uno o più strumenti finanziari emessi e relativi a tali società, spetta al Soggetto Incaricato la valutazione della natura privilegiata delle informazioni medesime.

I risultati trimestrali, semestrali ed annuali, nonché le operazioni straordinarie non appena approvati/e dal Consiglio di Amministrazione, sono anticipati a Consob e Borsa Italiana prima di essere diffusi al mercato nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

In previsione di un' imminente conclusione di operazioni di rilievo o della formalizzazione di decisioni che riguardano fatti rilevanti ai fini della presente Procedura, il Soggetto Incaricato valuta se sia necessario contattare preventivamente la Consob e Borsa Italiana, al fine di valutare congiuntamente e con maggiore ponderazione i comportamenti da assumere ed eventualmente l'opportunità di richiedere la sospensione dei titoli fino alla diffusione del comunicato medesimo.

In occasione della diffusione di dati previsionali, il comunicato dovrà indicare il rischio di conseguimento degli stessi oppure dovrà contenere i cosiddetti "*safe harbours*" o "*forward looking statements*" consistenti nell'indicazione di fatti, eventi e circostanze esogeni che

possono condizionare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e dei risultati comunicati al pubblico.

Nella predisposizione dei comunicati e nella diffusione degli stessi, il Soggetto Incaricato dovrà in ogni caso debitamente valutare la legislazione vigente, sia italiana sia statunitense.

Il soggetto legittimato a decidere per conto di Luxottica se avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, ai sensi dell'art. 114, comma terzo, TUF e dell'art. 66-*bis* del Regolamento Emittenti è l'Amministratore Delegato, o in sua assenza al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Luxottica, coadiuvati dal Direttore Affari Legali e Societari.

* * *

9. RISPETTO DELLA PROCEDURA

Ad ogni Destinatario, viene chiesta la conoscenza delle norme qui contenute.

In particolare, ogni Destinatario ha l'obbligo di:

- osservare le regole della presente procedura;
- astenersi da comportamenti contrari alle previsioni ivi contenute;
- collaborare con il Soggetto Incaricato al fine di verificare possibili violazioni delle stesse.

I dirigenti o dipendenti inclusi tra i Destinatari hanno l'ulteriore obbligo di:

- rivolgersi al proprio superiore o al Direttore Affari Legali e Societari in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente al proprio superiore o al Garante del Codice Etico qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni, nonché qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta di violarle.

* * *

10. APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE PROCEDURE

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Luxottica.

L'Amministratore Delegato è incaricato di portare il presente documento a conoscenza dei Destinatari, per il tramite di propri incaricati. Esso sarà altresì pubblicato sul sito www.luxottica.com

* * *

11. DISPOSIZIONE FINALE

Gli aggiornamenti della presente procedura saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Amministratore Delegato.

Milano, 13 marzo 2008

Luxottica Group S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione